

1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico di Genova - 5^a Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. Enrico RAVERA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da .

[REDACTED] Fran [REDACTED] Sus [REDACTED] Cla [REDACTED],
[REDACTED] Rosan [REDACTED] Orn [REDACTED] Fu [REDACTED]
Eug [REDACTED] Ann [REDACTED] Lar [REDACTED] Lau [REDACTED]
El [REDACTED] Rob [REDACTED] Sam [REDACTED] St [REDACTED]
[REDACTED] Ros [REDACTED] Car [REDACTED] Flo [REDACTED],
[REDACTED] Mas [REDACTED], [REDACTED] Anto [REDACTED], [REDACTED] Ele [REDACTED],
[REDACTED] Crist [REDACTED], [REDACTED] Vivi [REDACTED], [REDACTED] Sal [REDACTED],
[REDACTED] Gra [REDACTED], [REDACTED] PA [REDACTED], [REDACTED] Anto [REDACTED],
Tiz [REDACTED] La [REDACTED] Ann [REDACTED], [REDACTED] Fran [REDACTED]

ed elettivamente domiciliati in Genova via XXV Aprile 4/6 presso l'avv.
Valeria MARMORATO che li rappresenta per mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA GENOVA in
persona del Direttore generale dott. Adriano Lagostena, elettivamente
domiciliato in Genova presso l'avv. Luigi COCCHI che lo difende per
procura in calce alla copia notificata del ricorso

CONVENUTO

Firmato Da: STUPIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Sara# 8c567 - Firmato Da: RAVERA ENRICO S. Emesso Da: POSTECOM CA2 Seralf# 85f8



2

CONCLUSIONI

PER I RICORRENTI:

“Chiede al Giudice adito voglia accertare e dichiarare l’illegittimità dell’art. 16 della legge n. 183/2010 e/o della connessa deliberazione n. 337 del 20.5.2011 adottata da E.O. Ospedali Galliera di Genova in persona del legale rappresentante pro tempore perché contrari ai principio e alle disposizioni anche comunitarie succitate. Conseguentemente, anche solo limitatamente alla posizione delle singole parti ricorrenti, voglia disapplicare al caso la norma art. 16 della legge 183/2010 e la connessa deliberazione n. 337 del 20.5.2011 adottata dall’E. O Ospedali Galliera di Genova in persona del legale rappresentante pro tempore ordinando a E.O.Ospedali Galliera in persona del legale rappresentante pro tempore di astenersi da ogni azione volta a modificare o revocare il contratto di lavoro a tempo parziale dei singoli ricorrenti.

Da ultimo voglia dichiarare tutt’ora validi ed efficaci i singoli contratti di lavoro a tempo parziale a suo tempo sottoscritti dai singoli ricorrenti.

Vinte spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dei difensori antistatari”

PER IL CONVENUTO:

“Si chiede il rigetto del ricorso siccome infondato. Vinte le spese”

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I ricorrenti indicati in epigrafe si dolgono che l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, loro datore di lavoro, abbia revocato o modificato unilateralmente il contratto di lavoro per quanto riguarda l’articolazione del part time, ripristinando per taluni il tempo pieno, per altri rimodulandolo e/o comunque per tutti fissando termini di efficacia della previsione del tempo parziale.



3

Secondo gli attori, tale unilaterale modifica contrattuale si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria, sicchè l'art. 16 della legge 183/2010, da cui hanno tratto fonte i successivi atti datoriali, andrebbe disapplicato, con conseguente ripristino delle posizioni contrattuali ex ante. Resiste al ricorso l'Ente convenuto che ha depositato memoria.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

L'art. 16 della legge 4.11.2010 n. 183 prevede che <in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.>.

Il decreto legge 112/2008 aveva modificato il part time nel pubblico impiego privatizzato che da regime contrattuale dovuto su unilaterale richiesta del lavoratore è divenuto a tutti gli effetti regime pattizio..

A seguito di tale modifica sostanziale dell'istituto l'art. 16 ha quindi inteso, per i part time già esistenti, consentire alla PA una verifica dei part time antecedenti alla riforma normativa.

La disposizione ha peraltro posto due condizioni: una temporale (entro cento ottanta giorni dall'entrata in vigore della legge 183/10), l'altra di garanzia per i lavoratori (rispetto dei principi di correttezza e buona fede). Quest'ultima condizione ha voluto evitare un uso disinvolto da parte della PA della possibilità di revisionare i part time imponendo un esercizio trasparente di tale potere discrezionale.

La disposizione in esame (art. 16) si pone quindi come disposizione eccezionale (revisione unilaterale) e transitoria, necessitata dalla modifica dell'istituto del part time che non è più un diritto potestativo del lavoratore, ma una mera proposta che necessita da parte della PA del consenso.

In altri termini il legislatore ha voluto che i criteri introdotti con la riforma possano incidere anche sulle situazioni pregresse, cioè su rapporti di lavoro che erano già stati trasformati <automaticamente> a seguito dell'istanza del dipendente.



4

Proprio l'eccezionalità della disposizione in esame e la sua transitorietà consentono di ritenerla non in contrasto con la direttiva comunitaria.

Infatti, nei <consideranda> dell'accordo recepito dalla Direttiva UE 97/81/CE si legge che l'accesso al tempo parziale deve essere facilitato per coloro che <vogliono conciliare vita professionale e familiare> e la clausola 4 punto 1 consente un trattamento differente se giustificato da ragioni obiettive.

Ora nel caso in esame proprio il mutato regime del part time nell'impiego pubblico privatizzato, giustifica ed impone (costituendo una ragione obiettiva) anche alla luce del principio di non-discriminazione (che riguarda principalmente le discriminazioni di cui all'art. 4 d. lgs. 61/00), la revisione rimessa dal legislatore alle singole PA.

Infatti, come rilevato dalla difesa del Galliera, <la concessione di part time è normativamente e/o contrattualmente legata alla sussistenza di presupposti contingenti e/o temporanei, suscettibili di essere superati nel tempo, che giustificano la temporalizzazione della scelta della tipologia di lavoro rispetto ai singoli oggetti richiedenti>.

In altri termini: il mutato regime normativo rischiava di cristallizzare part time che non rispondevano più neppure alle esigenze dei lavoratori, non consentendo invece l'accesso a tale istituto a lavoratori che invece avevano nel frattempo maturato bisogni che solo il part time poteva loro soddisfare. Da qui la legittimità della revisione e della temporalizzazione dei part time oggetto di causa (in un triennio), che consente di accedere o mantenere il part time a chi ha particolari esigenze meritevoli di tutela.

Anche la asserita violazione del principio volontaristico non appare fondata.

Infatti l'art. 16 non ha introdotto la revoca tout cour del part time, ma una revisione secondo correttezza e buona fede: proprio quest'ultimo elemento risulta decisivo per allineare i vecchi part time ai nuovi per i quali è richiesto il consenso anche della PA e quindi di entrambe le parti.

In altri termini: superato il part time come diritto potestativo del lavoratore a favore di una disciplina contrattuale del part time (consenso della PA), occorre che anche per i part time anteriori alla riforma, oltre al consenso del lavoratore, vi fosse adesione da parte della PA a tale vincolo contrattuale.

Come per un nuovo part time occorre il consenso del lavoratore e della PA così in via di eccezionalità vi è stata una ricontrattazione per consentire alla PA di esprimere il proprio consenso.



5

Ma non secondo propria discrezione, ma secondo principio di correttezza e buona fede a tutela del lavoratore e in tempi certi (entro 180 giorni).

Nel caso in esame il Galliera ha manifestato il proprio consenso aderendo alle richieste di part time che presentavano requisiti preventivamente determinati.

Tali requisiti non sono contestati dai ricorrenti quanto alla loro ragionevolezza.

Neppure risulta che il Galliera abbia mal applicato i criteri che si è dato.

Le uniche doglianze specifiche riguardano le posizioni di [redacted] Stefania e [redacted] Anto [redacted].

La prima per la ritenuta illegittimità della decadenza introdotta per confermare il contatto a tempo parziale.

La doglianza è infondata perché la clausola decadenziale non deve necessariamente essere prevista dalla legge (cfr. art. 2965 c.c.) e nel caso in esame non viene invocata alcuna difficoltà all'esercizio del diritto nel termine apposto.

La seconda non risulta provata tenuto conto che l'esercizio in attività di volontariato, onde evitare facili elusioni della normativa non può essere rimessa alla mera prova testimoniale, richiedendo invece quantomeno un principio di prova documentale tesa a dare conto della partecipazione della ricorrente nell'organizzazione di volontariato.

Le spese del grado, tenuto conto della novità delle questioni trattate vengono compensate

P.Q.M.

Definendo il giudizio

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del grado
Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione

Genova, 1 febbraio 2012

Il Giudice
Enrico Ravera

